

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

modulo A

Ditta espositrice _____
 Indirizzo _____ CAP _____
 Località _____ Prov. _____ Nazione _____
 Telefono _____ Telefax _____
 Sito Web _____ E-mail _____
 Persona di riferimento _____ E-mail _____
 Telefono diretto _____ Cell _____

Domicilio fiscale per le comunicazioni a contenuto legale _____
 (Art. 4 del Regolamento a tergo)

CODICE CLIENTE	CODICE ESPOSITORE	CODICE STAND	PADIGLIONE
----------------	-------------------	--------------	------------

CHIEDE DI PARTECIPARE A BENÉ 2010 OCCUPANDO IL SEGUENTE SPAZIO:

TIPOLOGIA	SETTORE	MISURE	QUANTITÀ	COSTI UNITARI	COSTI TOTALI
Area libera Priva di alcun allestimento (minimo mq. 16)	mq	€ 105,00 al mq	€
Area allestita Pareti perimetrali composte da pannelli tamburati tinteggiati, moquette, illuminazione (tre faretti + presa elettrica), un tavolo, tre sedie, cestino, appendiabiti, insegna espositore	mq	€ 155,00 al mq	€
Altro	mq	€ al mq	€

Note: _____

Quota di iscrizione	comprensiva di consumo di energia elettrica 1Kw ogni 16 mq, inserimento in catalogo cartaceo e sito web, tessere d'ingresso, parcheggio e inviti omaggio	€ 270,00
	Totale imponibile	€
	IVA 20%	€
	TOTALE DA VERSARE	€

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ANTICIPO: caparra confirmatoria del 30% del totale imponibile pari a €

- Assegno non trasferibile**
 intestato a **STUDIO EVENT sas**
 Bonifico bancario intestato a **STUDIO EVENT sas** - Via Riello, 32 - 36100 Vicenza c/o CREDEM filiale Vicenza centro
IBAN IT 58 Y 03032 11800 010000000066 - SWIFT BACRIT22 MAN
 (allegare copia bonifico timbrata dalla banca)

SALDO: restante (70%) da versare tramite bonifico bancario come sopra entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2010.

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara di essere a completa conoscenza del Regolamento Generale della Manifestazione e dei moduli allegati alla domanda di partecipazione. Dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda di partecipazione e nei relativi allegati corrispondono a verità.

REGOLAMENTO GENERALE

NORME SPECIFICHE DELLA MOSTRA

Art. 1 - La manifestazione denominata "BENÉ SPA & WELLNESS EXPO" (di seguito BENÉ 2010), a carattere specializzato e aperta al pubblico, è organizzata dallo Studio Event sas con sede a Vicenza in via Riello n. 32 (di seguito Organizzatore).

Art. 2 - La Mostra specializzata nel settore benessere comprende espositori che rappresentino le seguenti aree di appartenenza: WELLNESS TOURISM, SPA DESIGN & CONTRACT, ECO LIVING.

Art. 3 - La Mostra si propone di costituire un qualificato punto d'incontro per tutti gli operatori del settore.

Art. 4 - Le date di apertura e di chiusura della Mostra vengono fissate dall'Organizzatore. L'Organizzatore si riserva in ogni momento, salvo approvazione degli organi competenti, di modificare insindacabilmente la durata e le date di apertura e di chiusura della Mostra senza che ciò comporti alcun diritto di indennità agli espositori.

AMMISSIONE

Art. 5 - Sono ammessi alla Mostra Ditte, Associazioni, Enti, Editoria italiani ed esteri, sia pubblici che privati, che operino nelle aree inerenti alla manifestazione.

L'accettazione della domanda e l'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore.

L'ammissione viene disposta nei limiti dello spazio disponibile.

CANONI

Art. 6 - Per BENÉ 2010 il canone previsto è:

Quota d'iscrizione € 270,00 + IVA

Area libera (minimo mq.16) € 105,00 al mq + IVA

Area allestita: € 155,00 al mq + IVA

VENDITA DELLE MERCI

Art. 7 - È consentita la vendita al pubblico nonché l'esposizione dei prezzi, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

NORME GENERALI

PARTECIPAZIONE

Art. 1 - La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Organizzatore, dovrà pervenire alla Segreteria dell'Organizzatore sottoscritta e controfirmata dal Titolare o dal legale rappresentante della ditta.

Art. 2 - È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Mostra. A tal proposito la ditta espositrice si impegna ad accettare, ai soli fini espositivi, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere.

L'Organizzatore ha altresì il potere di rendere esecutive le decisioni e i provvedimenti che il Presidente e la Giunta Esecutiva dell'Ente Fiera di Vicenza ritengono idonei per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e l'Ente Fiera stesso.

La ditta potrà, dopo la conclusione della manifestazione, far valere le proprie ragioni davanti un Collegio arbitrale appositamente costituito, rinunciando a qualsiasi azione davanti la magistratura ordinaria o amministrativa.

Art. 3 - La mancata accettazione della domanda di partecipazione da parte dell'Organizzatore, dà diritto al rimborso dell'anticipo versato.

La rinuncia alla partecipazione alla Mostra da parte dell'Espositore, se comunicata entro 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, dà diritto al rimborso pari al 50% dell'anticipo versato. Oltre tale termine, in caso di rinuncia dell'Espositore, l'Organizzatore non procederà ad alcun rimborso e l'Espositore dovrà versare l'intero importo.

Art. 4 - Ogni notificazione e comunicazione relative a controversie che dovessero insorgere tra l'Organizzatore e l'Espositore sarà effettuata al domicilio da questi eletto nella domanda di partecipazione.

Il Foro di Vicenza è competente in via esclusiva per ogni controversia.

PAGAMENTI

Art. 5 - L'ammissione alla Mostra è subordinata al versamento dell'anticipo previsto dalla domanda di partecipazione. Il saldo degli addebiti riferiti alla partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il giorno 15 ottobre 2010. Il pagamento di eventuali servizi aggiuntivi richiesti durante i giorni della Mostra dovrà avvenire entro il penultimo giorno della manifestazione.

L'Organizzatore rilascerà il "buono di uscita" solo ad avvenuto pagamento.

Nel caso in cui non venga provveduto al previsto pagamento nei termini fissati, l'Organizzatore potrà procedere a vie legali.

POSTEGGI

Art. 6 - I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e l'ambientazione generale della manifestazione, possibilmente seguendo l'ordine di presentazione delle domande di partecipazione.

L'Organizzatore ha la facoltà, se necessario, per il buon esito della manifestazione, di spostare o ridurre il posteggio senza alcun indennizzo all'espositore, salvo la restituzione dell'anticipo versato.

Art. 7 - Le dimensioni degli stand modulari, allestiti dall'Organizzatore, sono forfettizzate in 16 mq., mentre gli stand personalizzati, realizzati su progetto autorizzato dall'Organizzatore in conformità dell'articolo 10, avranno le dimensioni dell'area richiesta ed effettivamente utilizzata. Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati dall'Organizzatore, le aree sono messe a disposizione dell'espositore cinque giorni prima dell'inizio della manifestazione e gli stand devono essere pronti entro le ore diciannove del giorno precedente l'apertura.

Dopo tale orario, eventuali completamenti, che dovranno essere autorizzati dalla Segreteria dell'Ente Fiera di Vicenza - previo addebito stabilito dalla Fiera - devono essere eseguiti fra la chiusura serale e l'apertura della manifestazione.

I posteggi sono concessi, in base alla disponibilità dell'Organizzatore, per l'area ed ubicazione risultanti dalla "conferma di partecipazione".

Successive eventuali modificazioni o scambi devono essere autorizzati dall'Organizzatore e fatti a spese dell'espositore.

Art. 8 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati.

L'ospitalità di altre ditte nel proprio posteggio è permessa solo sulla base dello specifico regolamento di co-esposizione e previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore.

È ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente di esposizione.

L'Organizzatore può disporre delle aree espositive e degli stand non occupati al momento dell'apertura della manifestazione anche se questi sono stati regolarmente prenotati.

Art. 9 - È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella "domanda di partecipazione", o di altro produttore, come pure ogni forma di richiamo pubblicitario fatto per conto di altra ditta. L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'espositore senza rimborso delle quote pagate e salvo ogni danno per l'Organizzatore.

Art. 10 - Ogni Espositore è tenuto a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese prima dell'inizio della manifestazione e realizzarlo a sue spese solo dopo aver ottenuto l'approvazione.

In mancanza di essa l'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o far togliere tutto o parte dell'allestimento eseguito abusivamente e che, a inappellabile giudizio dell'Organizzatore e dell'Ente Fiera di Vicenza, contrasti col regolamento o disturbi la visione d'insieme del padiglione o sia di danno agli espositori o al pubblico.

Art. 11 - Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti dall'Organizzatore per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi frontoni.

Art. 12 - La smobilizzazione dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario comunicato dall'Organizzatore. Ogni chiusura anticipata comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione per le manifestazioni successive.

Art. 13 - Entro la fine del terzo giorno successivo la chiusura della manifestazione è fatto obbligo all'espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato. Gli eventuali danni arrecati alle strutture di proprietà dell'Ente Fiera di Vicenza saranno successivamente addebitati all'espositore.

SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI

Art. 14 - L'illuminazione generale dei padiglioni, diurna e notturna, viene gestita dall'Ente Fiera di Vicenza. Ogni espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione dell'Organizzatore, ad un'ulteriore illuminazione (220 V) del posteggio assegnato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza C.E.I.

Art. 15 - L'Organizzatore provvede alla fornitura di energia elettrica (220/380 V) e di acqua nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici.

I rischi derivanti dalle forniture sono a carico degli espositori.

Per gli impianti di illuminazione e di erogazione d'acqua ulteriori a quelli previsti in dotazione, l'espositore deve far specifica richiesta e versare il corrispettivo previsto.

L'addebito per il consumo (220 V) eccedente i 1000 W, sarà addebitato forfettariamente in relazione agli impianti effettivamente installati in base alle tariffe presenti sul modulo Richiesta Servizi.

Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta la sospensione della fornitura, oltre all'assunzione delle proprie responsabilità e al pagamento di eventuali penalità previste dall'Ente Fiera di Vicenza.

La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Le caratteristiche del punto di allacciamento di corrente elettrica presente in ogni modulo stand (16 mq.) sono le seguenti:

- presa interbloccata cee 16 ampere 5 poli (3F+N+T) per pad.: F-G-I-A1+A2;
- presa interbloccata cee 16 ampere 3 poli (1F+N+T) per gli altri padiglioni;
- protezione a monte della presa di 10 ampere con interruttore quadripolare nei padiglioni F-G-I-A1 e A2;
- protezione a monte della presa di 10 ampere con interruttore bipolare per gli altri padiglioni;

L'Organizzatore richiede per ogni area espositiva, l'esecuzione conforme alle normative vigenti con relativa certificazione prevista dal D.L. 46/90 ed in particolare:

- quadro salvavita con interruttore differenziale da 0,03 A monofase ed interruttore magnetotermico da 10 A monofase per potenze elettriche inferiori a due kilowatt;
- stesse caratteristiche ma con interruttori differenziale e magnetotermico trifase (quadrifasari) per potenze comprese tra 2 e 6 kilowatt ed equamente divise in trifase;
- installazione di più quadri con tali caratteristiche per consumi superiori (se presenti più punti di allacciamento).

Si specifica che tutti gli oneri per l'allacciamento (spine, cavi, ecc.) sono a cura e carico dell'Espositore.

TRASPORTI

Art. 16 - L'Organizzatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero derivare dal trasporto delle medesime, in accesso e in rientro.

Art. 17 - L'espositore può fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico delle merci all'interno del quartiere fieristico.

L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio da suo personale o da altro di sua fiducia e deve rispondere per eventuali danni arrecati a persone o a beni dell'Ente Fiera di Vicenza o di terzi mentre l'Ente Fiera di Vicenza e l'Organizzatore rimangono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

MACCHINARI

Art. 18 - Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscono pericolo o molestia, previa autorizzazione dell'Organizzatore e negli orari stabiliti dal Regolamento Generale del quartiere. È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire gli infortuni, i cattivi odori e l'emissione di gas e liquidi.

Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.

PROPRIETÀ INDUSTRIALI

Art. 19 - I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dell'Organizzatore.

Resta invece consentito all'Organizzatore medesimo il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne.

Art. 20 - I nuovi marchi d'impresa, apposti su prodotti che figurano esposti, godono della temporanea protezione consentita dalle autorità competenti, sempre che siano state rispettate le norme vigenti.

ASSICURAZIONI - DANNI E VIGILANZA

Art. 21 - È fatto obbligo ad ogni espositore di assicurare:

a) lo stand e i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazioni o caduta d'acqua, eventi naturali in genere - rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti dell'Organizzatore; b) la responsabilità civile dell'espositore per danni provocati a terzi e ai propri dipendenti, nonché i danni provocati all'Organizzatore e ai suoi dipendenti e/o addetti.

L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi derivante da responsabilità dell'espositore e/o dei suoi addetti, sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.

L'espositore è tenuto a comunicare all'Organizzatore gli estremi delle suddette coperture assicurative.

Art. 22 - L'Organizzatore provvede ad un servizio generale di vigilanza diurno e notturno dei locali di esposizione; tuttavia declina ogni responsabilità per i danni indicati all'articolo 21 e per i danni derivati da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Mostra è fatto espresso divieto alla ditta di lasciare personale proprio nei posteggi, salvo speciale permesso della Direzione dell'Ente Fiera di Vicenza.

INGRESSI - ORARI - TESSERE

Art. 23 - La Mostra è riservata agli operatori e al pubblico negli orari fissati dall'Organizzatore e resi noti attraverso vari canali; l'Organizzatore si riserva tuttavia la facoltà di apportare le variazioni all'orario che riterrà opportune.

Art. 24 - L'Organizzatore si riserva di stabilire il prezzo dei biglietti di ingresso a carico dei visitatori e di concedere facilitazioni ad Associazioni, Comitive, Gruppi di persone o persone singole.

Art. 25 - Ogni espositore ha diritto a tessere di libero ingresso e inviti per la propria clientela che saranno rilasciati secondo le modalità previste. Le tessere saranno nominative e strettamente personali per cui è vietata la cessione anche momentanea.

CATALOGO E PUBBLICITÀ

Art. 26 - L'Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'espositore, alla stampa e diffusione del catalogo ufficiale contenente, in ordine alfabetico, l'elenco degli espositori e l'elenco dei prodotti esposti. L'Organizzatore declina ogni responsabilità circa la data di pubblicazione del catalogo e per quanto concerne errate compilazioni da parte dell'espositore o per errori tipografici o di impaginazione.

Art. 27 - Sono accettate inserzioni pubblicitarie a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Organizzatore.

Art. 28 - È vietata ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - L'Organizzatore si riserva il diritto di annullare la manifestazione in qualsiasi momento senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta se non il solo rimborso delle somme versate da parte delle ditte espositrici.

Nel caso che la Mostra non dovesse aver luogo, per cause di forza maggiore, la responsabilità dell'Organizzatore sarà limitata al puro rimborso delle somme versate da parte delle ditte espositrici.

Art. 30 - Nel caso in cui la Mostra, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa a causa di eventi impreveduti, l'Organizzatore non è tenuto a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate.

Art. 31 - Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Mostra saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata e pervenuti allo Studio Event via Riello n. 32, 36100 Vicenza, entro il giorno di chiusura della manifestazione.

Le decisioni che l'Organizzatore prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

Art. 32 - Per asportare dai padiglioni qualsiasi oggetto o pezzo, sia durante la manifestazione che dopo la sua chiusura, è indispensabile munirsi del "buono di uscita".

Art. 33 - L'Organizzatore, a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Mostra e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 34 - Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali ed aziendali da Voi forniti e contenuti nella domanda di partecipazione alla Manifestazione e nei relativi moduli, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Organizzatore stesso, sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto.

Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici o manuali, ha le seguenti finalità:

- a) comunicazioni e promozioni commerciali inerenti all'attività dell'Organizzatore;
- b) elaborazioni statistiche e attività di audit;
- c) analisi e indagini di mercato;
- d) archiviazione storica dei dati;
- e) redazione del catalogo espositori su supporto cartaceo e informatico.

Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, inserimento nei siti internet ufficiali dell'Organizzatore dei dati relativi alle informazioni di natura commerciale, cancellazione o la combinazione di due o più di tali operazioni.

I dati stessi potranno essere trasmessi: alle aziende che, per conto dell'Organizzatore, forniranno il servizio di assistenza e consulenza informatica, ai dipendenti dell'Organizzatore non specificamente indicati ai sensi dell'articolo 30 del predetto Codice, alle Autorità o Istituzioni Pubbliche, alle Società affidatarie di Appalti per conto dell'Organizzatore. L'eventuale trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti avverrà con finalità e modalità comunque analoghe a quelle sopra riportate.

Il conferimento dei dati all'Organizzatore è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale, nonché per consentire l'adempimento a quanto richiesto dal conferente.

L'eventuale rifiuto di conferire dati riferiti allo svolgimento di attività diverse da quelle inerenti all'esecuzione di rapporti contrattuali o alle richieste inoltrate, può impedire la conduzione di tali ulteriori attività, ma non interferisce con lo svolgimento del rapporto contrattuale in corso.

Si informa altresì che l'articolo 7 del predetto Codice, riconosce all'Interessato numerosi diritti, tra cui quello di: accedere ai registri del Garante, ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, ottenere la cancellazione o il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.

Il titolare del trattamento è Studio Event, con sede in Vicenza, Via Riello 32, tel. 0444 230119, fax 0444 544850.

Dopo averle esaminate e discusse con l'Organizzatore proponente, la ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 cod. civ., tutte le clausole sopraindicate ed in particolare quelle relative a: "Norme specifiche della Mostra": Art. 4 (apertura e chiusura della Mostra); Art. 5 (ammissione alla mostra); Art. 7 (vendita delle merci). - "Norme generali": Partecipazione: Art. 1 (domande di partecipazione); Art. 2 (concorrenza sleale e clausola compromissoria); Art. 3 (modalità di rimborso dell'anticipo); Art. 4 (elezione Foro competente); Art. 5 (modalità e tempi di pagamento - diritto di ritenzione). - "Posteggi": Art. 6 (assegnazione, spostamenti e riduzione posteggi); Art. 8 (divieto di cessione e subaffitto di posteggi - diritto di utilizzo dello stand non occupato); Art. 9-10-12 (norme che disciplinano l'esposizione dei prodotti, l'allestimento dello stand e la chiusura dei posteggi e conseguenti inosservanze). - "Servizi generali e servizi tecnici": Art. 15 (responsabilità per rischi delle forniture e sospensione fornitura). - "Trasporti": Artt. 16-17 (esclusione di responsabilità dell'Organizzatore e dell'Ente Fiera di Vicenza). - "Macchinari": Art. 18 (responsabilità per danni a persone e cose). - "Assicurazione - Danni e vigilanza": Art. 21 (assicurazione dei prodotti ed esenzione per l'Organizzatore di ogni responsabilità per danni causati a persone e cose). - "Catalogo e pubblicità": Art. 26 (esclusione di responsabilità dell'Organizzatore nella stampa del catalogo); Art. 28 (divieto di pubblicità all'esterno dello stand). - "Disposizioni finali": Art. 29-30 (esclusione di responsabilità dell'Organizzatore nel caso di non esecuzione o chiusura anticipata della mostra); Art. 33 (facoltà dell'Organizzatore di emanare nuove norme e disposizioni con obbligo di osservanza per gli espositori); Art. 34 (Privacy).

Data _____

Timbro e Firma